



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

Il G.D.,

letta la proposta, nonché la relazione dell'organismo di composizione della crisi volto ad attestarne la fattibilità economica;

ritenuto che la stessa, *prima facie*, soddisfi i requisiti di legge ex art. 70 CCII, salva una più attenta verifica delle percentuali di soddisfazione in favore degli enti pubblici;

ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio anche perché imposto dalla tutela del diritto costituzionalmente garantito di difesa ai fini dell'eventuale omologa;

PQM

a) dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni;

b) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale oppure del Ministero della giustizia;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;

d) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

e) ove siano in corso cessioni del quinto che possano, medio tempore, pregiudicare l'attuazione del concordato minore, ove (eventualmente) omologato, dispone la sospensione provvisoria dei correlati prelievi coattivi da parte dell'ente cessionario;

e) avverte che, nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

f) fissa, per l'eventuale omologazione della proposta, l'udienza del 14/10/2025, ore di rito.

Brindisi, 09/06/2025

Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI

